



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del Commissario Straordinario n 164 /2001.

Modifiche apportate con delibera consiliare n. 13 del 29/03/2021

Il testo dell'art. 20 del regolamento Generale sulle Entrate è sostituito con il seguente:

“Art. 20 – Rateizzazione”

- 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali.
- 2) La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere, siano essi derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, ovvero ingiunzioni di pagamento, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- 3) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente articolo si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.
- 4) Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, o in mancanza il Dirigente, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.
- 5) Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati. Il contribuente decade dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La rateizzazione non può essere altresì richiesta successivamente all'avvio di procedure esecutive per il recupero del credito vantato dall'Ente.
- 6) Il funzionario responsabile dei Tributi attiverà la procedura di riscossione coattiva o, nel caso in cui il debito sia garantito da fideiussione, chiederà la liquidazione dell'intero debito al soggetto fideiussore.
- 7) Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 8) La rateizzazione sarà concessa in un numero di rate mensili massimo, rapportato all'entità del debito maggiorato degli interessi, calcolato secondo i seguenti scaglioni:
- Fino a € 2.000,00 massimo 24 rate mensili

- Da € 2.001,00 a € 3.500,00 massimo 36 rate mensili
- Da € 3.501,00 a € 5.000,00 massimo 48 rate mensili
- Da € 5.001,00 a € 10.000,00 massimo 60 rate mensili
- Oltre € 10.000,00 massimo 72 rate mensili

In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino a **dodici mesi** e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

9) La prima rata dovrà essere versata. Le rate mensili successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

10) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta. E' onere del contribuente esibire all'ufficio comunale competente, nei 15 giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

11) Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente articolo deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.

La domanda dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) le generalità del soggetto che sottoscrive la domanda e dell'eventuale soggetto per conto del quale la domanda viene presentata (nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica) ;
- b) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- c) l'esatta indicazione degli estremi del/i provvedimento/i da cui scaturisce il debito;
- d) la durata del piano rateale, nei limiti di cui al precedente comma 8.

12) L'istruttoria viene compiuta dal soggetto di cui al comma 4. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

13) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate comprensive degli interessi. Sia l'avvenuta concessione che l'eventuale diniego sono comunicati all'interessato.”

14) Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

Il testo dell'art. 21 è sostituito con il seguente:

“Art. 21 – Compensazione”

1) In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2) E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, anche per compensazione tra debiti dovuti dal contribuente o dall'accollato e crediti vantati dallo stesso contribuente o dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d'imposta, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3) La compensazione non è ammessa:

- nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo
- per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento
- per le somme a credito sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso
- nel caso sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso
- per le somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità
- per tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari
- in ambito IMU ad eccezione di imposta dovuta in seguito ad atto di accertamento

•Inserire il seguente art. 21 bis con il seguente testo:

“Art. 21 bis – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo”

1) Il contribuente o l'accollato e l'accollante, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente/dell'accollato e accollante
- il tributo dovuto al lordo della compensazione
- l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta

- copia del bollettino di versamento da parte del contribuente o accollante
- dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

5) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

•Inserire il seguente art. 21 ter con il seguente testo:

“Art. 21 ter – Compensazione tra tributi diversi”

1) Il contribuente o l'accollato e l'accollante, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni

successivi al termine di versamento, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/P.IVA del contribuente/dell'accollato e accollante

- il tributo dovuto al lordo della compensazione

- l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta

- copia del bollettino di versamento da parte del contribuente o accollante

- dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

5) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

•Inserire il seguente art. 21 quater con il seguente testo:

“Art. 21 quater – Compensazione tra crediti e debiti”

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie.

2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare all'Ufficio comunale competente, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/P.IVA del contribuente/dell'accollato e accollante
- il tributo dovuto al lordo della compensazione
- l'esposizione del credito da compensare
- la dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al comma precedente.

4) Il Funzionario Responsabile dell'entrata che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti Uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari o extratributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari o extratributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

5) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ente a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

•Inserire il seguente art. 22 con il seguente testo:

"Art. 22 – Norme finali"

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Lucio Rao

I Consiglieri Comunali